

Allegato a) al verbale dell'assemblea straordinaria del __/__/__

CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA A.S.D

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Articolo 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall'articolo 36 e seguenti del Codice civile, il giorno 23.12.1971 si è costituito il "CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA".

Il circolo assume la denominazione di "**CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA Associazione Sportiva Dilettantistica**", in breve "CIRCOLO POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA A.S.D.". Il circolo ha sede in VIGNOLA (MO), ed è un'associazione operante nei settori sportivo, culturale e ricreativo.

L'associazione si affilia ad uno o più organismi sportivi riconosciuti dal CONI ed eventualmente ad Enti del terzo settore con delibera del Consiglio Direttivo. L'affiliazione implica il rispetto di Statuto e Regolamenti dell'organismo affiliante oltre al rispetto, acquisito il riconoscimento di associazione sportiva dilettantistica, delle disposizioni del CONI e del CIP.

Articolo 2 - L'associazione è un certo permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e si ispira agli ideali della Costituzione e dell'antifascismo. Essa non ha alcun fine di lucro, intende valorizzare l'associazionismo e il volontariato come espressione di impegno sociale rivolto ai valori della solidarietà e dell'altruismo ed opera per fini ricreativi, culturali sportivi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi di utilità generale.

Articolo 3 - L'associazione, nel rispetto dei principi di cui all'art.2, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare – ma non esclusivo - riferimento alle discipline del nuoto, atletica, rugby, tennis, danza, ciclismo. Tali attività sono realizzate non solo in un'ottica performativa ma in quanto considerate strumentali all'educazione, alla valorizzazione del bene relazionale, alla diffusione della cultura del rispetto dell'ambiente e quindi delle risorse ambientali, territoriali e naturali.

L'associazione può esercitare anche attività diverse da quelle descritte a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti dal legislatore. Si può trattare di attività ricreative, culturali, di gestione di impianti sportivi, di attività di somministrazione di alimenti e bevande e di qualsivoglia attività deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4 - In concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

Articolo 5 – Potrà promuovere la costituzione di autonomi gruppi di volontariato e sezioni sportive, con propri statuti e regolamenti interni, quali distinti soggetti di diritto ma con attività collegate ad essa da rapporti di adesione, coordinamento e partecipazione.

S O C I

Articolo 6 – Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'associazione tutti coloro, persone fisiche, associazioni o enti senza scopo di lucro, che condividono le finalità

Presidente

Segretario

dell'organizzazione. L'adesione di soci collettivi è subordinata alla circostanza che il sodalizio non si configuri come associazione di secondo livello.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le associazioni e gli Enti privati senza scopo di lucro che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di adesione firmata dal proprio rappresentante legale.

I componenti il Consiglio Direttivo sono disgiuntamente delegati a deliberare sulle domande di ammissione. Qualora il Consigliere interpellato non ritenga opportuna l'ammissione – anche per comportamenti in passato adottati dall'aspirante associato in contesti associativi – sarà sua cura convocare il Consiglio Direttivo che dovrà pronunciarsi collegialmente entro, comunque, sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte del circolo il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Articolo 7 – A garanzia della democraticità dell'associazione e dell'uniformità del rapporto associativo, i soci partecipano attivamente alle iniziative indette, frequentano le strutture sociali, ed hanno tutti il pieno diritto di voto particolarmente per:

- l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti,
- la nomina degli organi direttivi secondo il principio di libera eleggibilità;
- l'approvazione dei bilanci o rendiconti consuntivi e preventivi.

I soci sono tenuti:

- a) al pagamento della tessera, delle quote annuali e dei contributi democraticamente richiesti fissati dal Consiglio Direttivo;
- b) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.

Articolo 8 - È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ma il rapporto associativo si può interrompere per recesso e per esclusione.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per:

- a) morosità protrattasi per oltre tre mesi a seguito di sollecito, anche collettivo, al versamento del contributo associativo;
- b) per violazione dello statuto e dei regolamenti o delle delibere assunte dagli organi sociali, nel qual caso la delibera viene adottato dopo aver ascoltato il socio interessato dal provvedimento il quale può chiedere che la decisione sia rimessa all'assemblea dei Soci.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO

Articolo 9 – L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;

Presidente

Segretario

- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Articolo 10 – L'esercizio sociale va dal 01 settembre al 31 agosto di ogni anno. Il bilancio o rendiconto è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Qualora la Polivalente effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà redigerne un apposito e separato rendiconto anche a mezzo di una relazione illustrativa.

L'Assemblea che approva il bilancio o rendiconto delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione ovvero per beneficenza o per contribuire al superamento di tutte le forme di disagio sociale.

ORGANI SOCIALI

Articolo 11 – L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione a cui spetta:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio, redatto anche nella forma del rendiconto finanziario;

Presidente

Segretario

- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 12 – L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea deve essere convocata, anche in forma straordinaria, mediante avviso da affiggersi nei locali sociali ove si svolgano le attività almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima convocazione e con ogni altra forma di informazione ritenuta più idonea dal Consiglio Direttivo.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione che dovrà comunque avvenire in data diversa dalla prima convocazione.

L'Assemblea può anche essere convocata dai soci e associati ai sensi dell'art.20 del C.C. e quando vi sia necessità. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Il Consiglio Direttivo, nel convocare l'assemblea, può prevedere anche la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione o mediante l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

I soci minorenni vengono convocati alle assemblee dove hanno diritto di parole mentre vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione, o da persona da questi delegata, fatta eccezione per l'elettorato attivo che viene riconosciuto in capo ai minorenni dal sedicesimo anno di età.

Possono partecipare alle assemblee i soci associati in regola con il versamento del contributo associativo. Deve essere assicurato il libero diritto di voto: ogni socio ha diritto ad un voto ed ogni associato può essere portatore di un massimo di tre deleghe. Le modalità delle votazioni saranno eventualmente specificate nel regolamento interno.

Articolo 13 – L'assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 14 – L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulle operazioni di fusione, scissione e trasformazione e sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.

L'assemblea in forma straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un decimo dei soci aventi diritto di voto. Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di tre quinti degli associati presenti o rappresentati.

Per lo scioglimento è necessaria la maggioranza indicata dall'art.22 dello Statuto.

Articolo 15 – L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario o dal Consigliere più anziano di età ovvero da un socio nominato dell'assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario.

Articolo 16 – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di sette ad un numero dispari di membri indicato dal Regolamento interno, scelti tra gli associati in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale nell'assunzione dell'incarico, di volta in volta debitamente verificate ed attualmente previste dall'art. 11 del DLgs 36/2021.

La carica elettiva dura cinque anni e i consiglieri sono sempre rieleggibili. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- nominare il Presidente, il Vicepresidente vicario ed un Segretario;
- deliberare sull'accettazione o meno di nuovi soci, anche disgiuntamente, e sull'esclusione di soci morosi, inadempienti o giudicati contrari all'interesse dell'associazione;
- promuovere l'attività sportiva, culturale ricreativa e sociale dell'associazione in conformità ai principi contemplati dall'Art.2 e 3 del presente Statuto;
- riunirsi ogniqualevolta sia necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'associazione;
- redigere per tempo il bilancio o rendiconto in forma leggibile da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione.
- predisporre i regolamenti interni
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 17- Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio convoca l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio

Presidente

Segretario

Articolo 18– Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

Il Presidente permane in carica fino al termine del mandato del Consiglio direttivo che lo ha eletto.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro sette giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Articolo 19– L’assemblea può nominare un collegio di revisori dei conti, o revisore unico, e/o un collegio di garanti, a garanzia dei principi statutari.

Articolo 20- La funzione di revisione viene conferita dall’Assemblea dei soci ad un revisore unico o ad un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, ed elegge al proprio interno il Presidente. Il o i componenti possono anche non essere soci e restano in carica tre anni

Il revisore o il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Articolo 21 - Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. Il trattamento dei dati personali ivi presenti è esclusivamente autorizzato per l’esercizio di diritti e doveri associativi e per l’esercizio di azioni a tutela della posizione dell’associato o della stessa associazione.

SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 22 – Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, in quanto finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Articolo 23 – Per quanto non previsto dal presente statuto, oltre agli eventuali regolamenti interni della Polivalente valgono le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni.

Presidente

Segretario